

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3279 del 27/06/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso zootecnico e irrigazione area verde aziendale _ Comune di Mirandola (MO), loc. Quarantoli _ Codice Sisteb FE15A0005 _ Az. Agric. Golinelli Giulio.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3424 del 27/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);

la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;

la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di

Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda registrata con prot. PG.2015.0285225 del 4 maggio 2015 e successiva integrazione acquisita agli atti con prot. PG.2015.0712259 del 30 settembre 2015 l'Azienda Agricola Golinelli Giulio, c.f. GLNGLI55A04D548B con sede a Mirandola (MO) via Spalti n. 17, ha richiesto il rilascio di concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante 2 pozzi da perforare (Cod. Sisteb FE15A0005);

PRESO ATTO che con determinazione n. 6932 del 28/04/2016 è stata autorizzata la perforazione di n. 2 pozzi;

PRESO ATTO della relazione tecnica di fine lavori e della relazione tecnica registrate rispettivamente con prot. PGFE7217 del 11 luglio 2016 e PG.2015.0712259 del 30 settembre 2015 dalle quali risulta che:

- la perforazione dei nuovi pozzi è stata necessaria per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del comparto aziendale a seguito del terremoto del maggio del 2012 che ha portato al danneggiamento dell'area aziendale e in particolare dei pozzi danneggiati P1 (codici MOA4968 – 4830/S) e P2 (codice MOA4969, 4831/S) ubicati nel foglio 18 mappale 33 del Comune di Mirandola,
- il pozzo P1 (pratica Sisteb FE07A0040) è stato poi tombato a giugno del 2016 dalla ditta “Stacchezzini Teodoro” di Novi di Modena, P.I. 00332530369;
- i nuovi pozzi nominati nella cartografia agli atti P4 e P5, perforati dalla ditta “Stacchezzini Teodoro” , sono corredati da un avampozzo in cemento fuori terra, con la rispettiva copertura, ed hanno le seguenti caratteristiche:
 - profondità di ciascun pozzo pari a m. 24 dal piano di campagna,
 - ubicazione, su terreno di proprietà del richiedente, nel comune di Mirandola, località Quarantoli, via Falconiera n. 35, foglio 10 - mappale 34;

- coordinate UTM RER x: 668198 - y: 978789 relative al pozzo P4 , coordinate UTM RER x: 668210 - y: 978782 relative al pozzo P5;
- portata massima di acqua derivabile per ogni pozzo pari a l/s 4;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 14.000; (di cui mc/annui 10.500 per il pozzo P4, mc/annui 3.500 per il pozzo P5);
- la risorsa idrica del pozzo P4 è destinata ad uso zootecnico per la preparazione degli alimenti per i suini , mentre la risorsa idrica del pozzo P5 è destinata all'irrigazione area verde aziendale.

DATO ATTO che:

- la domanda di concessione presenta i requisiti per essere sottoposta a procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6, R.R. n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile per la definizione del canone come uso “igienico ed assimilato” per il pozzo P4, e come uso “Pescicoltura ed irrigazione di Attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico” per il pozzo P5;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura complessiva di euro 324.90;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del

richiedente;

PRESO ATTO che sono stati già acquisiti i pareri favorevoli degli Enti competenti (Autorità di Bacino del Fiume Po, Provincia di Modena, Consorzio di Bonifica Burana - Modena, Ministero Beni e Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna – Bologna all’USL di Modena - U.O. Veterinaria) come richiamati nella determinazione n. 6932/2016 di autorizzazione alla perforazione; per i pareri non pervenuti da AIMAG SPA – Mirandola, e dall’Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità pubblica si è applicato il principio del silenzio assenso;

ACCERTATO che il richiedente:

ha già versato la somma dovuta per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione (PG.2015.0285225) introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615, come riportato nella determinazione 6932/2006;

ha versato, in data 22/06/2018, la somma pari a euro 162,44 corrispondente ai 6/12 del canone annuale dovuto l’anno 2018 il cui ammontare complessivo è di 324.90, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

ha versato in data 22/06/2018, la somma pari a euro 325,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’Azienda Agricola Golinelli Giulio, c.f. GLNGLI55A04D548B - P.I. 02081370369 con sede in via Spalti n. 17 , Mirandola (MO), la concessione con procedura or-

dinaria per il prelievo di acqua pubblica, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità ciascuno di m. 24 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Mirandola (MO), località Quarantoli in via Falconiera 35, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 34; coordinate del pozzo n. 1 identificato nella cartografia agli atti come Pozzo P4, UTM-RER, x: 668198; y: 978789; coordinate del pozzo n. 2 identificato nella cartografia agli atti come pozzo P5, UTM RER x: 668210; y: 978782;
 - portata massima di acqua derivabile di ciascun pozzo pari a 4 l/s;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 14.000 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico per il pozzo P4; ad uso irrigazione area verde aziendale per il pozzo P5.
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
 3. di quantificare il canone di concessione per l'intero anno 2018 in euro 324,90;
 4. di stabilire che, per l'anno 2018 la somma dovuta a titolo di canone è pari a euro 162,44 corrispondenti ai 6/12 del canone annuale quantificato al punto precedente;
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedi-

mento di riscossione coattiva;

7 . di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

8 . di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata al Geom. Fabrizio Begnardi cod. fisc. BGNFRZ66T28I632V in qualità di tecnico dello studio Prisma srl con sede a Mirandola (MO) via Statale Sud, 117/5 – Partita Iva 02528620368 delegato dal rappresentante legale dell'azienda richiedente Golinelli Giulio attraverso posta elettronica certificata;

9 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;

10 . di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;

11 . di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12 . di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

13 . che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144,

r.d. 1775/1933.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata all'Azienda Agricola Golinelli Giulio, c.f. GLNGLI55A04D548B con sede a Mirandola (MO), via Spalti n. 17 per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (domande PG.2015.0285225 del 04/05/2015 – PG.2015.0712259 del 30.09.2015 - cod. Sisteb FE15A0005)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi aventi ciascuno una profondità di m. 24 equipaggiati con pompa sommersa della potenza di kw 4,00 e dotati di filtri micro fessurati posti ad un intervallo di 18-24 m.;
2. Le opere di presa corredate da avampozzo in cemento fuori terra con relativa copertura, sono entrambe situate nel Comune di Mirandola (MO), loc. Quarantoli, via Falconiera 35, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 34;
3. Il pozzo n. 1 (individuato nella cartografia agli atti come pozzo P4) ha coordinate UTM RER, x: 668198; y: 978789; il pozzo n. 2 (individuato nella cartografia agli atti come pozzo P5) ha coordinate UTM-RER x: 668210, y: 978782.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio di ciascun pozzo pari a 4 l/s nel limite di volume complessivo annuo pari a 14.000 mc. (pozzo n. 1 mc/annui 10.500, pozzo n. 2 mc/annui 3.500),
2. La risorsa idrica prelevata dal pozzo n. 1 (P4) è destinata ad uso zootecnico per la preparazione degli alimenti in media di 3.623 suini, la risorsa idrica prelevata dal pozzo n. 2 (P5) è destinata

ad uso irrigazione di piante e siepi di mitigazione visiva attorno agli edifici,

3. Il prelievo di risorsa idrica per uso irrigazione area verde verrà esercitato nei mesi estivi, tramite impianto a goccia,
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER_DQ2 PPCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE –Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocare uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
1. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
2. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
3. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (com-

presa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

4. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciare, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa

o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.